



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Ordinanza n. 07/2020

Prot. n. 3118

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio del Comune di Pavone Canavese

IL SINDACO

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 - TUEL;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazz. Uff. n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATI

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei contagi sull'intero territorio nazionale;
- i numerosi casi di violazione dei divieti di spostamento disposti con i provvedimenti nazionali sopra citati, violazioni determinate - a detta degli stessi trasgressori - dalla difficoltà interpretativa dei divieti medesimi;

RITENUTO

in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ed alla specificazione dei divieti previsti dai provvedimenti nazionali sopra citati

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- la chiusura al pubblico del **Cimitero comunale**;
- la chiusura alle attività sportive-ricreative del **parco giochi comunale**;
- la chiusura alle **attività sportive-ricreative** di tutte le strade e piazze ubicate nel territorio comunale;
- è vietato l'utilizzo delle **panchine** ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del Comune;
- si potranno portare i propri **cani al guinzaglio** entro un raggio massimo di 50 metri dalla propria abitazione con obbligo di raccolta delle relative defecazioni;
- è vietata, tanto ai residenti quanto ai non residenti, la **circolazione a piedi (passeggiate), in auto ed in bicicletta** su tutto il territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come previsto dai DPCM citati in premessa.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Torino.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro il presente atto può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR Piemonte;
- 2) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

Pavone Canavese, 18 marzo 2020



Il Sindaco
BEVOIO Endro Giacomo